

STUDIO COMMERCIALISTA GASTALDELLO

CIRCOLARE 8-2014 DEL 28.08.2014

Gentile Cliente,

il 20 agosto 2014 è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 192 la Legge n. 116 dell'11 agosto 2014, di conversione, con modificazioni, del D. L. n. 91 del 2014 (c.d. "Decreto competitività"). Si precisa che il decreto convertito contiene alcune modifiche rispetto al testo originario per quanto riguarda le agevolazioni e il diritto societario.

DECRETO COMPETITIVITÀ

Novità sulla "Nuova Sabatini"

E' previsto l'accesso "semplificato" al fondo di garanzia per le PMI, con valutazione del merito creditizio direttamente dalla banca erogatrice il finanziamento.

Resta, invece, immutata la disciplina del credito d'imposta di cui all'art. 18, per le imprese che effettuano dal 25 giugno 2014 al 30 giugno 2015, investimenti in beni strumentali nuovi di importo unitario non inferiore a 10.000 euro, di cui alla divisione 28 della Tabella ATECO 2007.

Riduzione delle tariffe incentivanti per l'energia prodotta dagli impianti di potenza nominale superiore a 200 kW

La tariffa può essere rimodulata, a scelta dell'operatore, sulla base di una delle tre opzioni previste dell'art. 26 comma 3 del DL 91/2014.

"Super ACE"

Ai sensi del nuovo art. 19, comma 1, lett. a) del DL n. 91/2014, per effetto delle modifiche apportate nell'iter di conversione, l'agevolazione è estesa anche alle imprese che si quotano in sistemi multilaterali di negoziazione; nessuna modifica è stata, invece, introdotta con riferimento alla possibilità di utilizzare l'eccedenza ACE come credito d'imposta IRAP.

Cooperative di consumo a mutualità non prevalente

L'art. 17-bis del DL 91 – introdotto in sede di conversione in legge – fissa al **23%** (in luogo del precedente 30%) la quota di utili di cui all'art. 1 comma 464 della L. 311/2004.

Resta ferma la limitazione di cui all'art. 6 comma 1 della L. 63/2002, in base al quale l'art. 12 della L. 904/77 non si applica alla quota del 10% degli utili netti annuali destinati alla riserva minima obbligatoria.

Inoltre, un decreto attuativo di prossima emanazione dovrà stabilire le misure alle quali le cooperative di consumo con più di 100.000 soci dovranno adeguarsi (entro il 31 dicembre 2015) al fine di migliorare i livelli di coinvolgimento della compagine sociale nelle decisioni della società.

STUDIO COMMERCIALISTA GASTALDELLO

Settore agricoltura

Fermo restando i crediti d'imposta "ad hoc", sono previsti particolari contratti di rete, formati da imprese agricole singole ed associate, in cui la produzione agricola derivante dall'esercizio in comune delle attività, secondo il programma comune di rete, può essere divisa fra i contraenti in natura con l'attribuzione a ciascuno, a titolo originario, della quota di prodotto convenuta nel contratto di rete.

Viene, inoltre, prevista l'erogazione di mutui agevolati per le imprese agricole a prevalente o totale partecipazione giovanile.

IVA

Sono state introdotte modifiche alla disciplina del servizio postale universale: sono escluse dall'esenzione IVA di cui all'art. 10 comma 1 n. 16) del DPR 633/72 le prestazioni di servizi e le cessioni di beni accessorie, le cui condizioni siano state negoziate individualmente. Sempre in tema IVA, viene previsto che il contributo per il recupero dei pneumatici fuori uso di cui all'art. 228 comma 2 del DLgs. 152/2006, parte integrante del corrispettivo di vendita, è assoggettato ad IVA ed è riportato nelle fatture in modo chiaro e distinto. Il produttore o l'importatore applicano il rispettivo contributo vigente alla data di immissione del pneumatico nel mercato nazionale del ricambio.

Diritto societario

S.P.A.: All'art. 20 comma 7, il decreto legge abbassa la soglia del capitale minimo per la costituzione di una **società per azioni**, più che dimezzandolo: passa infatti da 120mila a 50mila euro.

Inoltre, il nuovo comma 8-bis dell'art. 20 ha sostituito l'art. 2351 comma 4 c.c., stabilendo che, salvo quanto sancito da leggi speciali, lo statuto delle S.p.A. non quotate può prevedere la creazione di azioni con diritto di voto plurimo (massimo tre).

S.R.L.: il novellato art. 20 comma 8 precisa che la sopravvenuta insussistenza dell'obbligo di nomina del collegio sindacale o del revisore legale, nella S.R.L. correlato all'entità minima del capitale sociale "*costituisce giusta causa di revoca*".

ALTRE NOVITA'

Diritto camerale

L'art. 28 del D.I. 90/2014, convertito in Legge 114/2014 (pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 18.8.2014), prevede una **riduzione del diritto camerale dovuto dalle imprese del 35%** a partire dal 2015, del 40% dal 2016 e del 50% dal 2017. Ciò significa che le imprese individuali che per il 2014 hanno pagato il diritto annuale fisso di 88 Euro, dal 2015 pagheranno 57,20 Euro, mentre le imprese costituite come società semplici, non agricole, che pagano il diritto annuale in misura fissa di 200 Euro, dal 2015 pagheranno 130 Euro.

STUDIO COMMERCIALISTA GASTALDELLO

Art bonus

L'Art-Bonus è un nuovo regime fiscale agevolato introdotto per favorire la tutela e lo sviluppo del patrimonio culturale ed è concesso per le erogazioni liberali in denaro effettuate, da persone fisiche e giuridiche, per interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici, per il sostegno degli istituti e dei luoghi della cultura di appartenenza pubblica e per la realizzazione di nuove strutture, il restauro e il potenziamento di quelle esistenti delle fondazioni lirico-sinfoniche o di enti o istituzioni pubbliche che, senza scopo di lucro, svolgono esclusivamente attività nello spettacolo (Agenzia entrate – circolare n. 24/E del 31 luglio 2014).

Il bonus fiscale prevede un credito d'imposta pari al 65% delle erogazioni fatte tra il 2014 e il 2015 e al 50% di quelle eseguite nel 2016 ed è concesso indipendentemente dalla natura e dalla forma giuridica del soggetto erogante. Per usufruire del credito d'imposta, le erogazioni, a sostegno della cultura, devono essere effettuate esclusivamente in denaro tramite banca, ufficio postale, carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari.

Quanto alla misura del predetto bonus, le persone fisiche e gli enti che non svolgono attività commerciali possono contare su un credito che arriva fino al 15% del reddito imponibile, mentre ai titolari di reddito d'impresa il credito spetta nel limite del 5 per mille dei ricavi

Il Bonus-Art non ha alcuna rilevanza ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive (Irap) ed è ripartito in tre quote annuali di pari importo ed è utilizzabile tramite compensazioni.

Si rimane a disposizione per ogni ulteriore approfondimento o chiarimento.

Cordiali saluti.

dott. Giulio Gastaldello